

BGer 5A 866/2019 vom 12. November 2019

Bundesgericht, 2019-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_866_2019

FR: TF 5A 866/2019 du 12 novembre 2019

IT: TF 5A 866/2019 del 12 novembre 2019

Regeste

calcolo del minimo d'esistenza | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1

Nell'esecuzione promossa da B. _____ AG nei confronti di A. _____ per l'incasso di fr. 27'727.10, il 28 agosto 2019 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha segnatamente determinato che il minimo d'esistenza mensile dell'escussa è pari a fr. 2'011.70. Con sentenza 23 ottobre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso introdotto da A. _____ avverso il calcolo effettuato dall'UE. La Corte cantonale ha in particolare osservato che, nell'ambito del pignoramento dei redditi, non si tiene conto né dei premi per l'assicurazione complementare contro le malattie (non ritenuti indispensabili ai sensi dell' art. 93 LEF) né di asserite spese indispensabili legate alla salute che non sono state dimostrate.

E. 2

Con ricorso 31 ottobre 2019 A. _____ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo " il riconoscimento della rata reale del premio della cassa malati ". Non sono state chieste determinazioni.

E. 3

Il rimedio è privo della firma manoscritta della ricorrente. Dato l'esito della presente procedura, si può tuttavia rinunciare ad impartire un termine per sanare tale vizio (v. art. 42 cpv. 5 LTF).

E. 4

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Il rimedio all'esame non soddisfa le esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF . La ricorrente, infatti, non si misura minimamente con i dettagliati e pertinenti argomenti esposti nella sentenza impugnata e non spiega in che modo essa sarebbe contraria al diritto, ma si limita ad elencare i motivi alla base delle difficoltà economiche della propria famiglia.

E. 5

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . Nella presente fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1

seconda frase LTF). Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 12 novembre 2019 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.